



COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO  
ufficio segreteria

---

# ISTRUZIONI

## PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

### PER L'ELEZIONE DIRETTA

## DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE

*La presente guida vuole essere di aiuto alla corretta presentazione delle candidature e delle liste per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale prevista per domenica 25 maggio 2014.*

*Le indicazioni in essa contenute si rifanno alla pubblicazione n. 5 del Ministero dell'Interno redatta in occasione delle elezioni comunali 2013, oltre che alla normativa vigente.*

*Si provvederà a comunicare con tempestività ogni eventuale aggiornamento, precisazione o rettifica rispetto alla presente guida non appena sarà stata resa nota la pubblicazione relativa alle elezioni amministrative 2014.*

#### **AVVERTENZA IMPORTANTE**

**La presente guida è stata elaborata dagli uffici comunali. Si precisa, comunque, che promotori e presentatori delle candidature rimangono unici responsabili per eventuali, involontari errori di trascrizione, di digitazione o per inesattezze o per errate interpretazioni, da cui possano derivare danni diretti o indiretti sia agli interessati sia a terzi. Pertanto gli interessati sono tenuti a controllare l'esattezza e la completezza dei contenuti. A tal proposito, è utile ricordare la decisione 25 gennaio 2005, n. 150, della V sezione del Consiglio di Stato, nella quale si precisa che «l'attività svolta dal comune al fine di porre a disposizione del pubblico una modulistica concernente la competizione elettorale non costituisce esercizio di potestà amministrativa e non è idonea a generare affidamento incolpevole nei cittadini».**

## § 1. - DISCIPLINA

Le elezioni comunali sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, come modificato dalla legge 25 marzo 1993, n. 81, dal relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132, con le integrazioni della legge 30 aprile 1999, n. 120 e del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191 e dal decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, dalla legge 23 novembre 2012, n. 215 e dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

## § 2 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E SUA DURATA

Il consiglio comunale è composto dal sindaco e da un numero di consiglieri determinato in base alla popolazione residente nel comune.

Al comune di Castiglione del Lago, avendo una popolazione compresa fra 10.001 e 30.000 abitanti<sup>1</sup>, sono assegnati sedici consiglieri<sup>2</sup>.

La durata del mandato amministrativo è di 5 anni.

## § 3. - DATA DELLE ELEZIONI

La data delle elezioni è stabilita dal Ministero dell'Interno non oltre il 55° giorno precedente quello della votazione.

Per le elezioni comunali la data è fissata in una domenica ricompresa fra il 15 aprile e il 15 giugno.

Nella tornata elettorale della primavera 2014, il Ministero dell'Interno ha stabilito che le elezioni si terranno domenica 25 maggio<sup>3</sup>.

## § 4. - CANDIDATI

Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale.

Ogni lista può comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi.

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.p.r. 570/1960 e dell'art. 37, comma 4, del d.lgs. 267/2000 (Testo Unico degli enti locali), la popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale: al censimento del 2011 il comune di Castiglione del Lago contava 15.565 abitanti (popolazione legale pubblicata nella G.U. n. 294 del 18 dicembre 2012).

<sup>2</sup> L'articolo 1, comma 2, della legge n. 42/2010, ha modificato ed integrato l'articolo 2, commi da 183 a 187, della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010) in materia di contenimento delle spese degli enti locali disponendo, a tal fine, la graduale riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori, comunali e provinciali. Pertanto, a decorrere dal 2011, e per tutti gli anni a seguire, si applica la riduzione del 20 per cento del numero dei consiglieri comunali ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo. La nuova composizione del consiglio comunale spettante al consiglio di Castiglione del Lago, fissata ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 267/2000 sulla base della popolazione residente, come rideterminata dalla normativa in parola, è pari a 16 consiglieri.

<sup>3</sup> Decreto del Ministro dell'Interno in data 20 marzo 2014, emanato a norma dell'art. 3 della legge 7 giugno 1991, n. 182 e successive modificazioni. Ai sensi della legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 399, le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23.

Per il comune di Castiglione del Lago, quindi, ogni lista dovrà avere un numero di candidati compreso tra undici e sedici.

Possono candidarsi tutti gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica (che abbiano compiuto 18 anni il giorno delle votazioni) e che non si trovino in alcuna delle cause di incandidabilità previste dalla legge<sup>4</sup>.

I cittadini dell'Unione Europea che intendano presentare la propria candidatura a consigliere comunale (la carica di sindaco e vicesindaco è riservata ai soli cittadini italiani) devono essere iscritti nelle liste elettorali aggiunte del comune di residenza in Italia o aver richiesto l'iscrizione nelle liste aggiunte medesime entro e non oltre il 40° giorno precedente quello della votazione, ovvero entro e non oltre il 15 aprile 2014.

## § 5. - DOCUMENTI NECESSARI PER PRESENTARE LE CANDIDATURE

Per la presentazione delle candidature, è necessario produrre i seguenti documenti:

1. candidatura alla carica di sindaco, lista dei candidati alla carica di consigliere comunale e dichiarazione di presentazione della lista;
2. dichiarazione, da parte dei delegati della lista, di collegamento con il candidato alla carica di sindaco;
3. certificati (anche cumulativi) attestanti che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del comune di Castiglione del Lago;
4. dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura per la carica di sindaco e dichiarazione di collegamento con una o più liste;
5. dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per la carica di consigliere comunale;
6. certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;
7. modello del contrassegno di lista; se il contrassegno riproduce quello di partiti o gruppi politici presenti in Parlamento, è necessaria anche la dichiarazione del presidente o del segretario del partito o del gruppo politico attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso;
8. programma amministrativo, identico per ciascuna delle liste collegate (preferibilmente in duplice copia, dal momento che una dovrà essere pubblicata all'albo pretorio *on line* del comune).

**Ulteriori documenti**, a norma dell'art. 5 del d.lgs. 12 aprile 1996, n. 197, **vanno presentati dai cittadini dell'Unione Europea che intendano presentare la propria candidatura a consigliere comunale**. In particolare:

- a) una dichiarazione, autenticata dai soggetti e nei modi indicati già sopra per sottoscrizione di liste e accettazione di candidature, contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;
- b) un attestato, di data non anteriore a tre mesi, tradotto in lingua italiana, rilasciato dall'autorità amministrativa competente dello stato di origine, dal quale risulti che il cittadino non è decaduto dal diritto di eleggibilità;

---

<sup>4</sup> Le cause di incandidabilità sono contenute nell'art. 10 del d.lgs. 235/2012.

- c) nel caso in cui non siano iscritti nelle liste elettorali aggiunte del comune di residenza, un attestato dello stesso comune dal quale risulti che la domanda d'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte è stata presentata non oltre il quinto giorno successivo a quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali (ovvero quarantesimo giorno precedente il giorno della votazione).

In considerazione del carattere di specialità della normativa elettorale, non si applicano i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa di cui al d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445. Laddove non espressamente richieste dalla normativa, non sono, pertanto, ammesse autocertificazioni, dichiarazioni sostitutive, la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica e simili. Inoltre:

- le firme degli atti relativi alla partecipazione al procedimento elettorale devono essere autenticate nel rispetto, previsto a pena di nullità, delle formalità stabilite dall'articolo 21 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, tra le quali le modalità di identificazione dei firmatari; gli estremi dei documenti esibiti allo scopo vanno accuratamente riportati nell'apposito spazio;
- quanto alle dichiarazioni dei candidati, non è consentita l'autocertificazione, essendo espressamente prevista l'autentica della firma;
- le disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82) non si applicano all'esercizio delle attività e funzioni in materia di consultazioni elettorali.

## **1. Candidatura alla carica di sindaco, lista dei candidati alla carica di consigliere comunale e dichiarazione di presentazione della lista**

### **1.1 - Candidatura alla carica di sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale**

I candidati consiglieri compresi nella lista devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo.

Con la lista deve anche essere presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco.

Di tutti i singoli candidati, sia alla carica di sindaco sia a quella di consigliere comunale, compresi nella lista, deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

Per i candidati alla carica di consigliere comunale che siano cittadini dell'Unione Europea, deve essere specificato anche lo Stato di cui siano cittadini.

### **1.2 - Dichiarazione di presentazione della lista**

La lista dei candidati va presentata con apposita dichiarazione scritta.

**Si segnala che, in base all'art. 2 della legge 23 novembre 2012, n. 215<sup>5</sup>, che ha modificato l'art. 73 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiungendo un periodo al comma 1: «Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi». Pertanto, considerato che ogni lista dovrà avere un numero di candidati compreso tra 11 e 16, il numero di quelli del sesso meno rappresentato non potrà essere inferiore a: quattro, se la lista**

---

<sup>5</sup> L. 23 novembre 2012, n. 215, recante: «Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni» (pubblicata nella Gazz. Uff. 11 dicembre 2012, n. 288).

**presentata è formata da un numero di candidati compreso fra 11 e 13; cinque, se la lista presentata è formata da un numero di candidati compreso fra 14 e 16.**

Con la lista va presentato anche il cognome e nome del candidato alla carica di sindaco ed il programma amministrativo, che sarà affisso all'albo pretorio dopo l'ammissione della lista da parte della commissione elettorale circondariale.

**La dichiarazione**, per il comune di Castiglione del Lago, comune con popolazione compresa fra 10.001 e 20.000 abitanti al censimento del 2011 (più precisamente: n. 15.565)<sup>6</sup>, **deve essere sottoscritta da non meno di 100 e da non più di 200 elettori, iscritti nelle liste elettorali del comune di Castiglione del Lago.**

All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro comune.

Sembra logicamente inammissibile, e contrario alla funzione assegnata dalla legge alla dichiarazione di cui si tratta, che i candidati figurino anche tra i presentatori delle liste e, pertanto, le loro eventuali sottoscrizioni devono intendersi come non apposte.

**Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista:** in tale eventualità, è prevista la pena dell'ammenda da 200 a 1.000 euro.

Le candidature e le liste possono essere contraddistinte con la denominazione e il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere ovvero anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, a condizione che, all'atto di presentazione della candidatura o della lista, sia allegata, oltre alla restante documentazione, una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso (art. 2 del d.p.r. 28 aprile 1993, n. 132).

**La firma di ogni sottoscrittore**, in ogni caso, **deve essere autenticata, a norma dell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53**, e successive modificazioni, da notaio, giudice di pace, cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali o delle sezioni distaccate dei tribunali, segretario delle procure della Repubblica, presidente della provincia, sindaco, assessore comunale, assessore provinciale, presidente del consiglio comunale, presidente del consiglio provinciale, presidente del consiglio circoscrizionale, vice presidente del consiglio circoscrizionale, segretario comunale, segretario provinciale, funzionario incaricato dal sindaco, funzionario incaricato dal presidente della provincia nonché consigliere provinciale o consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia o al sindaco<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> Pur in assenza di specifica previsione normativa, si deve ritenere che la previsione dell'art. 2, comma 2 del d.p.r. 570/1960 e dell'art. 37, comma 4, del d.lgs. 267/2000 (che nel regolare la composizione dei consigli comunali rapportandola alla consistenza della popolazione, rinvia al risultato complessivo dell'ultimo censimento ufficiale in ordine temporale) costituisca enunciazione di portata generale, che trova applicazione in tutti gli ulteriori congegni nei quali la popolazione assume rilevanza (cfr. Cons. St., sez. V, 12/06/1981, n. 240). Al censimento generale della popolazione – anno 2011, il comune di Castiglione del Lago registra, appunto, 15.565 abitanti (popolazione legale pubblicata nella G.U. n. 294 del 18 dicembre 2012).

<sup>7</sup> Come è noto, con riferimento alla potestà autenticatoria degli organi "politici" degli enti locali elencati nell'articolo 14 della legge n. 53 del 1990, con particolare riguardo a consiglieri e assessori comunali e provinciali, sono intervenute, di recente, alcune pronunce della magistratura amministrativa, non sempre univoche. Da ultimo, il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenze n. 715, 716 e 717 del

L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'art. 21, comma 2, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445<sup>8</sup>.

I pubblici ufficiali previsti dal menzionato art. 14 possono autenticare le sottoscrizioni esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari. Inoltre, i consiglieri provinciali e comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco, in mancanza di contraria disposizione normativa, sono competenti ad eseguire le autenticazioni di cui si tratta indipendentemente dal tipo di elezione per la quale le sottoscrizioni vengono raccolte e anche se essi siano candidati alle medesime elezioni.

La dichiarazione di presentazione della lista deve contenere anche l'indicazione di due delegati incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste, di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale e presso l'ufficio centrale, nonché di dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di sindaco.

Nulla vieta che la scelta dei delegati cada su persone che siano anche presentatori o candidati.

## **2. Dichiarazione, da parte dei delegati della lista, di collegamento con il candidato alla carica di sindaco**

Tale dichiarazione ha efficacia solo se convergente con l'analoga dichiarazione presentata dal candidato sindaco.

## **3. Certificati attestanti che i presentatori delle liste dei candidati sono iscritti nelle liste elettorali**

Ogni lista di candidati deve essere corredata dei certificati comprovanti l'iscrizione dei presentatori - sottoscrittori nelle liste elettorali del comune.

Tali certificati potranno essere anche collettivi e saranno rilasciati dagli uffici comunali **entro ventiquattro ore dalla richiesta**.

Non è ammessa l'autocertificazione.

---

21 gennaio - 13 febbraio 2014, ha affermato che i consiglieri, così come gli assessori, degli enti locali possono autenticare le sottoscrizioni necessarie per lo svolgimento delle operazioni elettorali di cui all'art. 14 citato "in relazione a tutte le operazioni elettorali che si svolgono nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ente cui appartengono". Di conseguenza, i consiglieri e assessori provinciali possono autenticare le firme relative alle operazioni elettorali per l'elezione dei sindaci e dei consigli dei comuni della provincia, mentre i consiglieri e assessori comunali hanno analoga legittimazione per le elezioni del sindaco e del consiglio del loro comune.

Peraltro, per concorde avviso della giurisprudenza del Consiglio di Stato, la legittimazione sussiste ogni qual volta le consultazioni abbiano carattere nazionale (*elezioni europee, elezioni politiche, referendum*) o carattere regionale (*in quanto riguardino la regione di cui fa parte la provincia o il comune di appartenenza del soggetto che autentica*).

Più in generale, con riferimento a tutti i pubblici ufficiali menzionati nell'art. 14 citato, la giurisprudenza e, in particolare, lo stesso Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, con sentenza n. 22/2013 del 9 ottobre 2013, ha univocamente ribadito che i pubblici ufficiali stessi sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari o ai quali appartengono. Negli stessi sensi si era espresso anche il Ministero della Giustizia.

Il potere di autenticazione attribuito dall'articolo 14 della legge n. 53 del 1990 ai consiglieri comunali e provinciali che comunichino la propria disponibilità rispettivamente al sindaco o al presidente della provincia, può essere esercitato, in assenza di espresse disposizioni preclusive, anche dai consiglieri in carica che siano candidati alle prossime elezioni comunali.

<sup>8</sup> L'art. 21, comma 2, del d.p.r. 445/2000, circa l'autenticazione delle sottoscrizioni, stabilisce che: «Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data e il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio (R)».

#### **4. Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco**

Con la lista deve essere presentata anche la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato alla carica di sindaco.

Unitamente alla dichiarazione di accettazione, il candidato rende una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, in cui **dichiara espressamente che non si trova in alcuna delle condizioni previste dall'art. 10 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235<sup>9</sup>**.

Il candidato deve inoltre dichiarare il collegamento con la lista o le liste presentate per l'elezione del consiglio comunale.

La dichiarazione di accettazione della candidatura e di contestuale insussistenza delle condizioni di incandidabilità deve essere firmata e la firma autenticata a norma dell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, con le modalità di cui all'art. 21, comma 2, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.

Per i candidati che si trovino all'estero l'autenticazione deve essere effettuata da una Autorità diplomatica o consolare italiana.

Nessuno può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso comune né in più di due comuni qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno, e chi è stato eletto in un comune non può presentarsi candidato in altri comuni.

#### **5. Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale**

Con la lista deve essere presentata anche la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dei candidati alla carica di consigliere comunale.

Unitamente alla dichiarazione di accettazione, il candidato rende una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, in cui **dichiara espressamente che non si trova in alcuna delle condizioni previste dall'art. 10 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235<sup>10</sup>**.

---

<sup>9</sup> Ovvero:

- a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
- c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
- d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);
- e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

<sup>10</sup> Cfr. nota n. 9.

La dichiarazione di accettazione della candidatura e contestuale insussistenza delle condizioni di incandidabilità deve essere firmata e la firma autenticata a norma dell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, con le modalità di cui all'art. 21, comma 2, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.

Per i candidati che si trovino all'estero l'autenticazione deve essere effettuata da una Autorità diplomatica o consolare italiana.

Nessuno può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso comune né in più di due comuni qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno, e chi è stato eletto in un comune non può presentarsi candidato in altri comuni.

## **6. Certificato che i candidati sono elettori**

L'atto di presentazione deve essere corredato dei certificati nei quali si attesta che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

Per i cittadini dell'Unione Europea, il certificato indica che essi sono iscritti nella lista elettorale aggiunta prevista dall'art. 1 del d.lgs. 12 aprile 1996, n. 197, o, qualora l'iscrizione non sia ancora avvenuta, che i medesimi hanno presentato la domanda di iscrizione entro il termine stabilito dall'art. 3, comma 1, del citato decreto legislativo (40° giorno precedente quello della votazione, ovvero entro il 16 aprile 2013).

Non è ammessa l'autocertificazione.

Per quanto riguarda il rilascio di tali certificati, valgono le modalità e le garanzie richiamate nel paragrafo relativo al rilascio degli analoghi certificati per i presentatori-sottoscrittori delle candidature.

## **7. Contrassegno di lista**

Il candidato alla carica di sindaco dovrà essere affiancato dal contrassegno o dai contrassegni delle liste collegate.

I predetti contrassegni saranno riprodotti sul manifesto recante le liste dei candidati e sulle schede di votazione.

È vietato l'uso di contrassegni che riproducano immagini o soggetti di natura religiosa (artt. 30 e 33 del d.p.r. 570/1960).

Al fine di prevenire la ricusazione del contrassegno da parte della commissione elettorale circondariale si dovrà evitare che esso sia identico o possa facilmente confondersi con quello di altra lista già presentata o con quello notoriamente usato da partiti o raggruppamenti politici a cui sono estranei i presentatori medesimi. È da evitare, da parte di chi non è autorizzato, l'uso di contrassegni di lista riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento.

Il modello del contrassegno dovrà essere presentato in triplice esemplare e potrà essere anche figurato (art. 28 c. 8 del d.p.r. 570/1960).

Per evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sulle schede, si suggerisce ai presentatori di lista che i contrassegni siano disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un **cerchio del diametro di 10 cm** (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l'altro da un **cerchio del diametro di 3 cm** (così come modificato dalla legge 25 marzo 2009, n. 26, di conversione del d.l. 24 gennaio 2009, n. 3) per la riproduzione sulla scheda di votazione. Si tenga



presente che anche eventuali scritte facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio.

Per evitare ogni dubbio da parte delle autorità incaricate della stampa dei manifesti e delle schede, è necessario che i disegni dei modelli anzidetti siano perfettamente identici nelle due misure e che venga indicata la parte superiore e quella inferiore dei modelli medesimi.

#### **8. Programma amministrativo**

Il programma amministrativo di ciascuna lista deve essere obbligatoriamente consegnato all'atto della presentazione delle candidature. Tale documento verrà affisso all'albo pretorio del comune, dopo l'ammissione della lista da parte della commissione elettorale circondariale.

### **§ 6. - MODALITA' PER LA MATERIALE PRESENTAZIONE DELLA LISTA**

**La presentazione delle candidature**, intesa come materiale consegna all'autorità competente, **deve essere fatta alla segreteria del comune.**

Ogni lista, entro lo stesso giorno in cui è stata presentata, deve essere rimessa alla commissione elettorale circondariale competente, cui spetta di controllare la regolarità formale e sostanziale delle candidature e delle documentazioni ad esse inerenti.

**La commissione elettorale circondariale**, dopo che si sarà pronunciata definitivamente in ordine a tutte le liste presentate nel comune, procederà al **sorteggio per assegnare un numero progressivo** a ciascun candidato alla carica di sindaco e a ciascuna **lista ammessa**. I nominativi dei candidati alla carica di sindaco e i contrassegni delle liste, quindi, verranno **riportati** sul manifesto dei candidati e sulle schede di votazione **secondo l'ordine risultante dal sorteggio, indipendentemente da quello di presentazione alla segreteria comunale.**

La presentazione materiale delle liste dei candidati può essere effettuata dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici, ovvero da uno o più dei candidati o dei sottoscrittori della lista stessa, o dai delegati di lista.

### **§ 7. - TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE**

La presentazione delle candidature alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale con i relativi allegati deve essere effettuata dalle ore 8,00 del 30° giorno alle ore 12,00 del 29° giorno antecedenti la data della votazione; e, quindi, dalle ore 8,00 di venerdì 25 aprile 2014 alle ore 12,00 di sabato 26 aprile 2014. Il termine è perentorio<sup>11</sup>.

Al fine di assicurare al massimo l'esercizio del diritto di elettorato passivo, costituzionalmente garantito, **la segreteria comunale resterà aperta dalle ore 8 alle ore 20 di venerdì 25 aprile 2014; dalle ore 8 alle ore 12 di sabato 26 aprile 2014.**

Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando giorno ed ora di presentazione, e li trasmette alla commissione elettorale circondariale entro lo stesso giorno di presentazione.

È opportuno precisare che il segretario comunale non rifiuterà di ricevere le liste dei candidati, i relativi allegati e i contrassegni di lista, anche se li ritenga irregolari o se siano stati presentati tardivamente, ma dovrà indicare, nella ricevuta da rilasciare ai presentatori e negli atti stessi, l'ora

---

<sup>11</sup> Al fine di individuare un parametro comune e oggettivo di riferimento, ci si baserà sull'ora esatta (TMEC) diffusa dall'INRIM sul suo sito internet istituzionale, all'indirizzo [http://www.inrim.it/ntp/webclock\\_i.shtml](http://www.inrim.it/ntp/webclock_i.shtml)

della consegna.

Inoltre, affinché la commissione elettorale circondariale, in sede di esame delle liste, sappia a chi comunicare i propri provvedimenti, il segretario comunale prenderà nota dell'identità e del recapito dei presentatori o di uno dei candidati, ovvero dei delegati di lista.

**È opportuno ricordare che il comune di Castiglione del Lago ha convenzionato l'ufficio di segretario comunale con il comune di Cannara. Pertanto, stante l'obiettivo impossibilità per l'unico segretario di assicurare la propria presenza in più luoghi contemporaneamente, l'attività di ricevimento delle candidature potrà essere da lui delegata a un altro impiegato del comune.**

## **§ 8. - IMPOSTA DI BOLLO**

Gli atti ed i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature sono esenti da bollo.

## **§ 9. - CONSIGLI IN MATERIA DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE**

Al fine di agevolare la corretta presentazione delle liste e delle candidature e il successivo esame delle stesse da parte della commissione elettorale circondariale, si suggeriscono i seguenti accorgimenti:

1. raccogliere le firme dei sottoscrittori delle liste esclusivamente su atto principale e su atti aggiuntivi che riportino per intero i dati anagrafici dei candidati e il contrassegno di lista;
2. procedere alla compilazione dell'elenco dei candidati in stampatello, se compilati a mano, così da assicurare una perfetta lettura dei dati; per le candidate donne, ove lo ritengano opportuno, si può indicare il proprio cognome seguito dalla eventuale dicitura "coniugata ...../vedova.....";
3. assicurarsi che per ciascun candidato i dati identificativi riportati nei modelli corrispondano esattamente con quanto riportato nella dichiarazione di accettazione della candidatura e sul relativo certificato di iscrizione nelle liste elettorali;
4. evitare cancellazioni nel riportare i dati identificativi dei candidati o dei sottoscrittori;
5. procedere alla compilazione dei dati anagrafici dei sottoscrittori sia sull'atto principale sia sugli atti aggiuntivi, in stampatello in modo chiaro: ciò per favorire l'identificazione del sottoscrittore al fine del rilascio della certificazione elettorale;
6. presentare all'ufficio elettorale, per la richiesta dei certificati elettorali, esclusivamente modelli di raccolta firme già completi dell'autentica di sottoscrizione, nonché trasmetterli al suddetto ufficio tempestivamente, a mano a mano che vengono singolarmente compilati, garantendo così il miglior rispetto dei tempi per il rilascio della certificazione;
7. verificare, prima della presentazione della lista, che il numero complessivo delle sottoscrizioni autenticate non sia inferiore alle 100 o superiore alle 200 previste per la validità della presentazione medesima della lista;
8. controllare che i candidati non risultino sottoscrittori della propria lista, dovendosi in caso contrario considerare le loro firme come non apposte;
9. considerare le sanzioni previste dalla legge, è opportuno assicurarsi con scrupolo che i sottoscrittori non abbiano già sottoscritto altra lista di candidati per la medesima elezione.

## § 10. - MODELLI

Per la compilazione dei documenti richiesti per la presentazione delle candidature e delle liste non è richiesta alcuna speciale formulazione; è richiesta, comunque, la presenza di quanto prescritto dalla normativa.

Nell'intento di facilitare le operazioni di presentazione di candidature e liste, sono stati predisposti, a **titolo esemplificativo**, alcuni modelli, che potranno essere utilizzati così come proposti o con gli adattamenti che si riterranno più opportuni.

**Al riguardo, si ribadisce che promotori e presentatori delle candidature rimangono unici responsabili per eventuali, involontari errori di trascrizione, di digitazione o per inesattezze o per errate interpretazioni, da cui possano derivare danni diretti o indiretti sia agli interessati sia a terzi. Pertanto gli interessati sono tenuti a controllare l'esattezza e la completezza dei contenuti. A tal proposito, è utile ricordare la decisione 25 gennaio 2005, n. 150, della V sezione del Consiglio di Stato, nella quale si precisa che «l'attività svolta dal comune al fine di porre a disposizione del pubblico una modulistica concernente la competizione elettorale non costituisce esercizio di potestà amministrativa e non è idonea a generare affidamento incolpevole nei cittadini».**

## § 11. - IMPUGNAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI ESCLUSIONE

Il d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, c.d. "Codice del processo amministrativo", ha introdotto importanti novità in tema di impugnazione dei provvedimenti relativi al procedimento elettorale preparatorio, limitati specificamente agli atti di esclusione (art. 129).

Tale normativa consente l'immediata tutela giuridica delle liste escluse e, nel contempo, contribuisce a garantire la regolarità del procedimento elettorale, assicurando i tempi tecnici per la corretta stampa e l'affissione del manifesto con le liste ammesse; si prevede, a tal fine, una particolare tempistica del contenzioso endoprocedimentale, così da comportarne la conclusione prima dell'affissione del suddetto manifesto, in modo da evitare rischi di rinvii della data dell'elezione.

In applicazione delle nuove disposizioni, il provvedimento con il quale la commissione elettorale circondariale, in sede di esame delle candidature, esclude una lista o un candidato è immediatamente impugnabile davanti al Tribunale amministrativo regionale.

Competenti a proporre il ricorso sono esclusivamente i delegati della lista oggetto del provvedimento di esclusione.

Il ricorso deve essere proposto nel termine perentorio di tre giorni dalla pubblicazione, che può avvenire anche mediante affissione, o dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

La conseguente sentenza in forma semplificata del T.A.R. deve essere resa entro i successivi tre giorni e può essere appellata entro due giorni; la sentenza del Consiglio di Stato interviene entro tre giorni.

Si sottolinea l'onere del ricorrente di notificare, a pena di decadenza, sia il ricorso di primo grado che quello d'appello all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato (ovvero, quindi, alla commissione elettorale circondariale), alla Prefettura e, ove possibile, ai controinteressati.

Per il ricorso non è necessario il patrocinio di un avvocato.

Gli atti processuali sono redatti in carta libera e sono esenti dal contributo unificato e da ogni altro onere fiscale.

Al di fuori dei provvedimenti di esclusione di liste o candidati, ogni altro provvedimento relativo al procedimento elettorale anche preparatorio è impugnabile soltanto a conclusione del procedimento, unitamente all'atto di proclamazione degli eletti.